

COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **COPIA**

N. 27 Data 27.12.2018

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,15, in Durazzano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello, iniziato alle ore 12:35, risultano:

			Presente	Assente
CRISCI	ALESSANDRO	Sindaco	X	
BUFFOLINO	ALESSANDRO		X	
D'IGLIO	ANTONIO		X	
VIGLIOTTI	GINO		X	
MARCIANO	FRANCESCO			X
DE LUCIA	LUCA		X	
ABBATIELLO	MATTIA			X
VACCHIO	MARZIA			X
RAZZANO	FRANCESCA			X
PISCITELLI	ANTONIO			X
RUSSO	GIUSEPPE			X
		TOTALE	5	6

Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dell'Ente, Dott. Alfonso Russo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole
Durazzano, lì 18.12.2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali
Dr. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Durazzano, lì 18.12.2018

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
Dr. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Durazzano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune purchè l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, reso con verbale n. 19/2018;

Il Segretario illustra la proposta di deliberazione;

Non v'è discussione;

Con voti

Presenti: 5

Votanti: 5

Favorevoli: 5

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Durazzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n.175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle partecipazioni possedute, pur ribadendo, in relazione alla società Alto Calore Servizi SpA, la necessità di azioni mirate al recupero di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio pubblico svolto in funzione della continuità del servizio medesimo e di preservazione del valore della partecipazione;

3. Di dare atto, rispetto al piano di ristrutturazione aziendale approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Alto Calore Servizi SpA, che il Comune di Durazzano non è, comunque, in grado di sottoscrivere la quota di aumento di capitale di competenza previsto tra le azioni di piano;

4. Di dare atto che, in riferimento alla società Alto Calore Servizi SpA che questa:

- rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nello specifico un servizio pubblico locale di interesse generale qual è il servizio idrico integrato che rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dal legislatore statale da esercitare, obbligatoriamente, in forma associata, per il tramite dell'ente di governo dell'ambito unico regionale, l'Ente Idrico Campano (EIC) che dovrà provvedere all'organizzazione, svolgimento e gestione del servizio idrico integrato in Campania ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006;

- soddisfa le condizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 in quanto:

1. rientra in una delle categoria di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 175/2016;

2. NON è priva di dipendenti né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3. NON svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4. HA un fatturato medio superiore 500.000 euro nell'ultimo triennio

- il comune non sostiene oneri finanziari correnti connessi alla partecipazione nè ha rilasciato fidejussioni e/o assunto ulteriori obbligazioni a favore della società;

- le azioni di razionalizzazione, pur necessarie, anche in funzione di preservare il capitale investito e il valore della partecipazione, richiedono la determinazione e decisione dei competenti organi sociali in cui il Comune è rappresentato in proporzione alla sua minimale quota di partecipazione, pertanto, è necessario che l'amministrazione promuova in seno agli organi sociali di indirizzo, vigilanza e controllo, le azioni finalizzate ad una sana gestione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- che, in ogni caso, v'è impossibilità giuridica e di fatto di operare scelte in autonomia anche circa eventuali forme alternative di gestione del servizio in considerazione della competenza esclusiva intestata, ex lege, all'ente di governo dell'ambito unico regionale, l'Ente Idrico Campano (EIC) che dovrà provvedere all'organizzazione, svolgimento e gestione del servizio idrico integrato in Campania ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006;

5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

CON SUCCESSIVA E SEPARATA VOTAZIONE:

Presenti: 5

Votanti: 5

Favorevoli: 5

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Rag. Crisci Alessandro
(firma in originale agli atti)


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Le firme sono apposte sugli originali agli atti.

Durazzano, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

